



Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Nicolò Calvani	Presidente relatore
dr.ssa Linda Pattonelli	Giudice
dr.ssa Laura Maione	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 8606/2020 tra le parti:

ATTORE

ROBSON S.R.L., cf 00638190488

- difesa: avv. GIOVANNI DI SIBIO, cf DSBGNN60M08E463M
avv. TERESA RAJOLA, cf RJLTRS79C46C773T
- domicilio: VIA F. FERRUCCI 203/C Prato, presso lo studio dell'avv. Pietro Giuseppe Bettarini, cf BTTPRG86A15D612W

CONVENUTO

ALESSANDRO GIORGI, cf GRGLSN39A01F023L

- difesa: avv. SETTIMO DEL FREO, cf DLFSTM69B28F679M
- domicilio: GALLERIA LEONARDO DA VINCI 49 Massa, presso il difensore

OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.

Decisa nella camera di consiglio del 11/04/2023 sulle seguenti conclusioni:



Attore: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:

- rigettare le istanze ed eccezioni tutte avanzate da Alessandro Giorgi in comparsa di costituzione;
- ritenere e pronunciare che Alessandro Giorgi, in qualità di Amministratore della Società Robson s.r.l., è incorso in plurime responsabilità nella gestione del patrimonio sociale, distraendo beni, compiendo atti in conflitto d'interesse, appropriandosi indebitamente di denaro della Società e compiendo atti ed omissioni di mala gestio;
- annullare l'operazione di prestito formalizzata da Alessandro Giorgi a suo favore con scrittura 23.5.2019, nonché l'affidamento dell'incarico professionale asseritamente perfezionato il 16.5.2019 a favore del geom. Alessandro Filippi;
- annullare ogni ulteriore operazione posta in essere da Alessandro Giorgi in conflitto di interessi con la Robson s.r.l.;
- condannare Alessandro Giorgi a riconsegnare senza indugio alla concludente Società il fondo seminterrato in Massa, Via Carducci, il locale autorimessa situato in Massa, via Poggioletto n. 44 ed il locale ad uso cantina situato in Massa, via Marina Vecchia n. 142; tutti come meglio descritti in parte espositiva dell'atto introduttivo;
- condannare Alessandro Giorgi a riconsegnare immediatamente alla Robson s.r.l. tutti i beni mobili, gli impianti tecnologici e i documenti già custoditi nella sede legale di Massa, Via Maternità n. 12;
- condannare Alessandro Giorgi a riconsegnare immediatamente alla Robson s.r.l. il telefono cellulare Apple iPhone con scheda Wind che risponde al n. 348.1207180, e la carta di credito appartenenti alla medesima Robson s.r.l., nonché i dipinti Mario Sironi e Renato Spagnoli appartenenti alla medesima Società e da egli illegittimamente detenuti;
- condannare Alessandro Giorgi a rimborsare e/o a risarcire per equivalente tutte le somme di denaro da esso indebitamente distratte dai conti correnti bancari intestati a Robson s.r.l. nella misura che risulterà giusta e dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dei singoli prelevamenti al saldo effettivo;
- condannare Alessandro Giorgi al risarcimento degli ulteriori danni conseguenti all'illecita detenzione e ritenzione di beni sociali, dal giugno 2019 alla loro riconsegna, nonché conseguenti ad atti distrattivi del patrimonio sociale e conseguenti da atti di mala gestio, il tutto nella misura che parrà giusta e dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
- condannare Alessandro Giorgi al risarcimento di ogni ed ulteriore pregiudizio sofferto dalla Soc. Robson s.r.l. in conseguenza di operazioni illecite allo stato non conosciute ma che dovessero emergere in corso di causa;
- condannare Alessandro Giorgi alla rifusione delle spese di lite.



Convenuto: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa:

in via preliminare: in primis accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore dell'Arbitro unico giusta previsione dell'art. 28 dello statuto e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;

in via preliminare: in secundis dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per difetto, nullità, inesistenza della previa delibera assembleare di autorizzazione a promuovere la presente azione.

Nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte dalla soc. Robson, in quanto infondate, in fatto ed in diritto e prescritte.

In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. nn. 2 e 3 e si contesta l'ammissibilità e rilevanza delle avverse istanze istruttorie.

Con vittoria di spese (anche generali) e competenze di giudizio.

Fatto e processo

La Robson Srl ("ROBSON" o la Società) ha citato in giudizio il suo ex amministratore Alessandro Giorgi (anche solo "Alessandro"), affermando che egli ha posto in essere atti di gestione illeciti. Riferite vicende inerenti ai rapporti familiari con l'attuale amministratore Massimo Giorgi (anche solo "Massimo"), figlio di Alessandro, la Società imputa al convenuto aver compiuto operazioni estranee all'oggetto sociale ed in conflitto di interessi, atti distrattivi ed irregolare gestione, compresa l'omessa distribuzione di utili, un finanziamento erogato dalla società ad Alessandro, l'addebito alla Società di spese sostenute nell'interesse personale dell'amministratore, l'affidamento di un incarico professionale per interessi estranei a ROBSON, nonché per aver mantenuto, anche dopo la cessazione della carica, la detenzione esclusiva di immobili della Società (tra i quali la sede sociale) con la documentazione e i beni ivi conservati, restituire l'autovettura, la carta di credito ed il telefono aziendali nella sua disponibilità; chiede quindi:

I. l'annullamento dei contratti descritti come invalidi e di ogni operazione compiuta in conflitto di interessi,

II. la condanna del convenuto alla riconsegna dei beni mobili e immobili della società e della sua documentazione,

III. la condanna al risarcimento dei danni provocati con atti distrattivi e tramite l'occupazione e detenzione abusiva dei beni sociali.



Alessandro Giorgi si è costituito sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza del giudice adito, per la presenza nello Statuto di clausola compromissoria (art. 28) che devolve ad un Arbitro unico tutte le controversie tra soci, società, amministratori, liquidatori e sindaci; eccepisce inoltre l'improcedibilità della domanda, per insussistenza di autorizzazione assembleare, e la prescrizione per tutti i fatti anteriori al quinquennio; riferisce vicende che attengono ai rapporti tra lui ed i figli Nicola e Massimo, soci di ROBSON, e chiede nel merito il rigetto della domanda siccome infondata, rilevando come dal 2016 al 2019 la Società sia stata gestita da lui unitamente ai figli stessi, alternatisi nella carica di co-amministratori, e tutte le operazioni compiute siano state da loro condivise.

La causa è stata spedita a sentenza sulle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, previa autorizzazione allo scambio di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

1. **Eccezioni preliminari.**

L'art. 28 dello Statuto di ROBSON devolve ad un arbitro unico *tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.*

Ritiene il collegio che la clausola statutaria rimetta a giudizio arbitrale le sole controversie tra i soci, o che vedono contrapposti i soci da un lato, e, dall'altro lato, alternativamente la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci; non, invece, quelle tra società e amministratore.

L'eccezione di incompetenza è pertanto infondata.

Altrettanto è da dirsi della eccezione di improcedibilità della domanda: l'assemblea di ROBSON, in data 3/2/2020, ha esplicitamente autorizzato l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Il convenuto afferma la nullità o inesistenza della delibera, perché:

- a) dell'assemblea non è stato informato il socio Trust MaNi, il quale, per giunta, non era più nemmeno socio essendo stato estinto quello stesso giorno;
- b) Massimo Giorgi ha convocato l'assemblea ed ha votato nonostante il suo conflitto di interessi, in violazione dell'art. 18 dello Statuto che vieta agli amministratori di ricoprire incarichi gestori anche in altre

società: laddove l'AU è amministratore anche di una società (MGN R.E. Srl) concorrente della ROBSON;

- c) la delibera ha avuto il voto favorevole del solo Massimo Giorgi, titolare di una partecipazione del 43,78%.

Si osserva, sul punto, che la delibera in parola non può essere considerata inesistente, perché adottata dalla assemblea; il socio Trust MaNi ha ricevuto la convocazione dell'assemblea in data 25/1/2020 e, se quello stesso giorno ha deciso di sciogliersi, non è questione che renda di per sé invalida o addirittura inesistente la delibera, se non, eventualmente, attraverso il mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo o deliberativo – ma, nella fattispecie, l'assemblea si è regolarmente costituita con la presenza di soci rappresentanti l'87,56% del capitale, e la delibera è stata votata all'unanimità dai presenti (e non dal solo Massimo Giorgi); essa, in ogni caso, non risultando essere stata impugnata ed annullata, è da considerare pienamente valida ed efficace.

Quanto all'eccezione di prescrizione, la sua infondatezza deriva dalla sospensione del termine prescrizione per tutta la durata della carica gestoria, stabilita dall'art. 2941 CC.

↔

2. Merito.

È possibile scendere ad affrontare anche il merito della controversia, poiché le prove chieste dalle parti non aggiungerebbero alcun elemento utile alla decisione. L'attrice imputa al convenuto i fatti che seguono.

A) Prelievo di denaro contante dalla cassa:

→ € 27.000 nel 2016, senza alcuna giustificazione (doc. 14),

→ € 100.000 nel 2019, a titolo di rimborso di finanziamenti (doc. 15-16), non dovuto perché fin dal 2012 Alessandro Giorgi aveva ceduto il suo credito per i finanziamenti ai figli Massimo e Nicola (doc. 17), e perché, dai bilanci 2017/2018, risulta che i debiti di ROBSON verso i soci, per finanziamenti ricevuti, ammontava a soli € 1.821 (doc. 18).

La domanda è di condanna al risarcimento della somma di € 127.000, oltre alle commissioni bancarie.

Il convenuto non ha negato i prelievi – dunque, ammessi - ma afferma che questi non sarebbero stati illeciti, *“in quanto la società è di sua proprietà”*, avendo egli sostenuto a suo tempo i costi per la sua acquisizione; è però evidente l'infondatezza dell'argomento: una società di capitali non è di proprietà di nessuno, è un soggetto giuridico distinto dai suoi soci e titolare di



un suo patrimonio; essa è debitrice verso i soci del capitale che essi hanno conferito, ma né i soci né tantomeno Alessandro, che non figura neppure come tale (per quanto possa aver sostenuto esborsi economici per la società ed esserne amministratore), possono disporre del patrimonio sociale, prelevando somme a loro piacimento che non sono affatto di loro spettanza.

La confusione che viene fatta – da ambedue le parti - tra società e soci induce l'attrice a dilungarsi su questioni che attengono ai loro rapporti in seno al Trust MaNi, ed il convenuto a dare gran peso ad accordi che egli avrebbe assunto con i figli, relativi alla cessione a questi del credito per finanziamenti vantato da Alessandro verso ROBSON: questioni irrilevanti perché estranee all'oggetto di causa, nella quale i rapporti personali tra padre e figli, dentro e fuori la Società nulla hanno a che fare con il patrimonio di questa: non è infatti ROBSON coinvolta nelle vicende del Trust, né a dover saldare eventuali debiti che Massimo e Nicola hanno nei confronti di Alessandro.

La domanda sul punto dev'essere accolta, con esclusione delle commissioni bancarie che non sono nemmeno state indicate; gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'ultimo rimborso (30/4/2019, l'unico documentato), quanto alla somma di € 27.000, e dalla data dei bonifici disposti (30/5/2019) quanto all'importo di € 100.000.

B) Erogazione a favore di Alessandro Giorgi di un prestito infruttifero di € 5000 mensili (doc. 19-22), erogato solo per la prima mensilità (5/6/2019) perché, subito dopo, il co-amministratore Massimo Giorgi ha revocato l'ordine permanente di addebito in c/c (doc. 21); di questo contratto è chiesto l'annullamento, perché stipulato in conflitto di interessi, ed è domandato il risarcimento del danno pari all'esborso di € 5002 (comprensivo della commissione bancaria).

Il convenuto afferma che l'importo di € 5000 mensile avrebbe dovuto rappresentare il corrispettivo prezzo di acquisto di un quadro di Boetti, che egli intendeva vendere alla Società. La difesa non convince: la scrittura privata relativa all'operazione (doc. 19 attore) non parla di prezzo di acquisto, bensì di prestito (dalla ROBSON ad Alessandro), e la dazione del quadro non è configurata come consegna della cosa venduta ma come garanzia di restituzione del prestito medesimo.



L'operazione non trova pertanto alcuna giustificazione per la Società; il contratto dev'essere annullato, perché stipulato da Alessandro Giorgi con se stesso ed in conflitto di interessi, senza alcuna utilità per ROBSON.

All'annullamento seguirebbe, ordinariamente, un obbligo restitutorio (maggiorato degli interessi legali, trattandosi di debito di valuta, e non della rivalutazione monetaria, se non dimostrato un danno ulteriore); tuttavia, nella fattispecie e in modo indivisibile, l'attrice configura la stipula del contratto come strumento attraverso il quale Alessandro ha operato un'azione distrattiva, integrante un illecito e fonte, quindi, di obbligo risarcitorio, ossia di un debito di valore soggetto a rivalutazione monetaria (sul quale, per converso, non sono dovuti interessi, se non è provato che la somma rivalutata è inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto, alla stessa data, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo).

Di conseguenza, dev'essere accolta la domanda di condanna al risarcimento della somma di € 5002, maggiorata della rivalutazione monetaria decorrente dal 5/6/2019.

C) Addebito alla società dei costi per acquisto di materiali, realizzazione e pubblicizzazione di opere d'arte progettate da Alessandro Giorgi, mostre personali, dal 2006 al 2019; la domanda è di risarcimento della somma complessiva di € 286.327.

Il convenuto non nega gli esborsi né la loro destinazione, ma osserva che essi rientrerebbero nell'attività tipica di ROBSON, il cui oggetto sociale comprende *l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche artistici*; l'assunto difensivo avrebbe una consistenza, se i diritti economici sulle opere realizzate da Alessandro con i fondi della Società spettassero a questa, come committente o cessionaria delle stesse; poiché ciò non risulta, non essendo provato alcun contratto d'opera o di compravendita, quei pagamenti integrano esclusivamente un finanziamento all'attività creativa dell'amministratore, estraneo all'oggetto sociale.

La domanda dev'essere perciò accolta come proposta, anche qui con la rivalutazione monetaria decorrente dalle date delle fatture (doc. 26-39).

D) Utilizzo esclusivo ed ingiustificato dell'immobile ove si trovava la sede della società (v. Maternità a Massa) e illecita detenzione di documenti e beni sociali ivi conservati (un dipinto di Mario Sironi e di altro di Renato Spagnoli, acquistati da ROBSON nel novembre 2013 e nel maggio 2019, doc. 40-41), con richiesta di condanna del convenuto alla loro restituzione.



Nelle conclusioni precisate, ROBSON ha rinunciato alla domanda di rilascio del fondo, a motivo del fatto che la proprietaria dello stesso (Giulianini) lo ha venduto a terzi e, dunque, esso non è più detenuto dal convenuto. L'attrice non ha invece rinunciato alle domande di condanna al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione della sede, e di condanna alla riconsegna dei documenti e beni mobili (tra cui i quadri di cui sopra) ivi custoditi.

La sede della Società, in effetti, risultava essere ubicata presso quei locali (benché da atti di altra causa, pendente avanti alla Corte di Appello di Genova, la sede sembrerebbe essere stata spostata a Sarzana) in forza di un contratto di locazione stipulato nel 2014 con la proprietaria Giulianini; tuttavia, gli stessi locali risultavano in uso anche all'arch. Alessandro Giorgi per accordo scritto raggiunto con la proprietaria nel 1993 (doc. 13). L'attore nulla ha eccepito sulla valenza probatoria di quest'ultimo documento, limitandosi ad osservare che, con la stipula della locazione in favore della ROBSON, *“gli eventuali accordi intercorsi tra l'attore [rectius: il convenuto] e la Giulianini nel 1993 devono essere venuti meno”*; ma la conclusione è tutt'altro che scontata: essendo assai frequente che le società, all'opposto, abbiano sede presso gli studi di professionisti o quello privato dell'amministratore.

Dunque, se il convenuto, al pari dell'attrice, aveva un titolo personale che lo legittimava all'uso degli stessi locali, l'occupazione di essi non poteva considerarsi abusiva e non sarebbe stato possibile condannarlo a riconsegnarli; semmai, sarebbe stato onere dell'attuale amministratore, se riteneva intollerabile la condivisione con l'arch. Alessandro Giorgi dello stesso fondo, risolvere il contratto di locazione e convocare una assemblea per il trasferimento della sede sociale, non potendo imporre ad Alessandro di risolvere lui il contratto che aveva in essere con la Giulianini; quanto ai canoni corrisposti dalla ROBSON, essi trovano titolo nel contratto stipulato e non possono perciò essere “risarciti” dal convenuto.

Altro sarebbe il discorso se il convenuto avesse impedito agli organi societari l'accesso alla sede ed ai documenti, ma questa circostanza non emerge dagli atti – ossia, è stata appena accennata dalla attrice, che non ne ha fornito alcuna prova né si è offerta di provarla - mentre la domanda non era formulata in tal senso.

La domanda di risarcimento non può quindi essere accolta.

Per quanto riguarda i beni e i documenti della ROBSON custoditi presso la sua sede, il discorso è simile: non vi è prova che Alessandro se ne sia



appropriato, impedendo all'attuale amministratore di accedervi o spostarli altrove, e deve quindi presumersi che essi siano sempre stati nella sede della Società, a sua disposizione. Con la comparsa conclusionale l'attrice afferma che, lasciati i locali di v. Maternità, quadri, beni e documenti della Società non si trovano più nemmeno nella sua sede. Se i locali ove la ROBSON aveva la sua sede sono stati svuotati per essere consegnati al terzo acquirente, pur in costanza (e, quindi, in violazione) del contratto di locazione con la Società, di ciò dovrebbe semmai rispondere la proprietaria locatrice; per accogliere la domanda proposta contro Alessandro, occorrerebbe la prova (i) che anche i beni della ROBSON sono stati portati altrove, all'insaputa o contro la volontà della Società; (ii) che sia stato proprio Alessandro a portare via dalla sede di v. Maternità e sia ancora lui a detenere altrove i suoi beni – il che, effettivamente, non sarebbe rientrato nelle sue facoltà; solo con la prova di questi fatti, e dell'ingiustificato rifiuto di Alessandro di consegnarli, si potrebbe ipotizzare una sua condanna alla loro restituzione. In assenza della prova la domanda, anche nella parte residua non rinunciata, è da rigettare.

E) Utilizzo esclusivo, senza titolo né corrispettivo, di beni immobili di proprietà della società situati a Massa: un fondo in v. Carducci, usato dal convenuto come spazio espositivo per le sue opere, un'autorimessa in v. Poggioletto, una cantina in v. Marina Vecchia, usato Alessandro Giorgi come deposito delle opere.

L'attrice chiede perciò la condanna del convenuto al rilascio degli immobili ed al risarcimento del danno consistente, da un lato, nella occupazione abusiva, da altro lato nelle spese sostenute dalla ROBSON per quegli immobili, in particolare per la tassa sulla raccolta dei rifiuti.

L'occupazione degli immobili non è contestata, e di essa non è documentato il titolo; se pure esistesse, non potrebbe che essere considerato un titolo precario. Ciò comporta in ogni caso l'obbligo per il convenuto di restituire immediatamente gli immobili alla società.

Per quanto riguarda il risarcimento, si osserva che la domanda di restituzione è stata avanzata per la prima volta con l'atto di citazione, che non risulta anticipato da alcuna richiesta stragiudiziale: ciò significa che, fino all'instaurazione del giudizio, l'utilizzo degli immobili è stato consentito da tutti gli amministratori, compreso l'attuale, e che la Società attrice (la quale non imputa alcuna responsabilità né a Massimo né a Nicola), non aveva interesse ad un loro uso diverso (che, infatti, non è nemmeno mai stato



indicato negli atti della attrice), né riteneva pregiudizievole per sé quello che ne era fatto; talché non si vede il motivo per cui dovrebbe essere risarcita dal convenuto - e soltanto da lui.

Invece, dal momento in cui la Società ha chiesto la restituzione, manifestando il suo interesse a rientrare nella disponibilità del bene, l'occupazione da parte del convenuto non può trovare giustificazione: al termine del processo, nelle comparse conclusionale e di replica, Alessandro Giorgi ha accennato ad un acquisto per usucapione, che farà valere in altra causa; e, dunque, la questione non può essere esaminata in questa sede, non essendo stata sollevata tempestivamente né come domanda riconvenzionale né sottoforma di eccezione.

L'occupazione *invito domino* è necessariamente da considerarsi dannosa per la Società, avendola privata, senza il suo consenso, del diritto di godere e disporre del bene di proprietà. A questo proposito, l'attrice ha proposto un valore locativo (€ 3000/mese per il magazzino, € 150/mese per cantina e box) ed una incidenza fiscale (€ 4872,40/anno) che non sono stati contestati dal convenuto, e che possono perciò essere assunti a fondamento della decisione; considerato che l'occupazione illegittima si è protratta per 31 mesi, a partire dalla notifica della citazione, è dovuto il risarcimento nella misura di € 112.267 - oltre rivalutazione dalle singole scadenze mensili, sull'importo dei canoni non corrisposti e dalle date di pagamento dell'imposta annuale.

F) Donazione alla parrocchia di S. Sebastiano, senza alcuna autorizzazione dell'assemblea, di un'opera d'arte ("*Orma divina*") del valore di circa 35 mila Euro (doc. 44-45).

La domanda è infondata: anche le società commerciali possono eseguire donazioni, se queste hanno, per esempio, uno scopo promozionale, poiché tale finalità esclude quella meramente distrattiva. Nella fattispecie risulta - anche dall'articolo di giornale prodotto dalla attrice - che la donazione è stata fatta in favore di una parrocchia, con cerimonia di inaugurazione alla quale hanno partecipato il Vescovo ed il responsabile per i beni culturali della Diocesi e che ha avuto eco mediatica, nella quale è stata più volte menzionata la Società donante. Di conseguenza, essendo evidente la finalità promozionale di ROBSON, la decisione di effettuare la donazione non può considerarsi illecita.

G) Detenzione, fino al 16/5/2020, dell'autovettura aziendale Mercedes tg. DD934AS, assegnatagli quale amministratore ma trattenuta in suo uso anche dopo la cessazione dalla carica, con i costi (anche per il Telepass) a carico della



Società, e restituita infine in pessime condizioni, per la cui riparazione è preventivata una spesa di € 2.775,87.

Anche in questo caso si può affermare quanto già detto sopra, sul fatto che la condotta è stata tollerata e considerata non pregiudizievole dalla Società, fino alla richiesta di restituzione – che, in questo caso, è avvenuta; quanto alle condizioni in cui la vettura è stata riconsegnata, non ve n'è prova alcuna.

H) Omessa riconsegna di altri beni aziendali (cellulare iPhone 6 con scheda telefonica, carta di credito della CaRiCarrara); la loro detenzione, una volta cessata la carica, non ha più giustificazione, pertanto la domanda di restituzione dev'essere accolta.

I) Omesso versamento ai soci dei dividendi annuali, che ha generato una esposizione debitoria della ROBSON – non rappresentata nei bilanci - per oltre 37 mila Euro verso Massimo Giorgi, altrettanti verso Nicola Giorgi e di 25 mila verso il Trust MaNi. La circostanza potrebbe eventualmente integrare un danno per i soci, non certo per la società che ha un debito anziché una uscita; né lo è, di per sé, il fatto che i debiti siano stati o meno correttamente registrati in contabilità.

L) Attribuzione a se stesso di un immobile ad uso abitativo in v. Trieste, di proprietà della ex moglie Giulianini, con addebito alla ROBSON delle spese di ristrutturazione ammontanti ad € 52.829,74.

La domanda è fondata: risulta dagli atti che, nel luglio 2015, Alessandro Giorgi ha stipulato con la Giulianini, in proprio e non per conto di ROBSON, un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito a Massa in v. Trieste (doc. 59), successivamente acquistato da colei che è l'attuale compagna del convenuto, secondo non contestata affermazione della attrice; qualche mese dopo, nel febbraio 2016, ROBSON ha ricevuto e contabilizzato a suo carico la fattura n. 8/2016 di € 52.829,74, IVA compresa, per lavori di ristrutturazione edilizia di quello stesso alloggio (doc. 60). La stessa attrice dà atto che Alessandro Giorgi (all'epoca AU) chiese alla Giulianini il rimborso della somma, ma ciò non lo esime da responsabilità verso la Società, perché:

- nei confronti del terzo creditore, l'accettazione della fattura e la sua registrazione in contabilità hanno gravato ROBSON del debito,

- nei confronti della Giulianini, la richiesta di rimborso non è stata seguita da alcuna iniziativa; risulta, anzi, che la proprietaria ha respinto l'istanza (doc. 61), e il contraddittorio è finito lì.



È palese l'estraneità della spesa agli interessi della ROBSON; e, poiché all'epoca Alessandro Giorgi era l'amministratore unico della Società, egli è tenuto a risarcirla del relativo importo, rivalutato dalla data della fattura.

M) Tentativo – sventato da Massimo Giorgi - di liquidare gli strumenti finanziari presenti sul conto della Società e di trattenerne il ricavato: vicenda che non integra danno, proprio perché, secondo la stessa attrice, non si è concretizzata l'intenzione perseguita dal convenuto.

N) Pretesa di ottenere dalla Società il pagamento di compensi di amministratore, trattamento fine mandato, retribuzioni per un inesistente rapporto di lavoro subordinato, compenso (€ 250.000 richiesti con decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Massa ed opposto) per la progettazione di un complesso immobiliare.

Non si vede come la richiesta di pagamento possa costituire un danno: se la causa intentata contro ROBSON si rivelerà priva di fondamento, il giudice adito revocherà il decreto ingiuntivo, rigetterà la domanda di Alessandro Giorgi e regolerà in quella sede le spese della lite.

O) Stipula di un asserito contratto con il geom. Filippi, con addebito alla ROBSON dei compensi spettanti a quest'ultimo per una attività di riconfinamento di terreni della Società, che interessava però personalmente Alessandro Giorgi e non la ROBSON.

La domanda sul punto è infondata: il terreno oggetto dell'incarico appartiene proprio alla ROBSON, la decisione di definire il confine rispetto alla proprietà limitrofa (della Cerreto Investimenti Srl) non poteva quindi che interessare la Società stessa; né l'attrice ha spiegato il motivo per cui l'incarico sarebbe stato di "totale inutilità".

P) Induzione di inquilini degli immobili della Società ad avanzare richieste di interventi manutentivi, che lui ha sempre omesso di attuare allorché era amministratore; diffida dall'utilizzo di un immobile locato (da lui stesso progettato e mai fatto oggetto di manutenzione) per asseriti rischi strutturali.

Sul punto, non è possibile ravvisare né una condotta scorretta dell'ex AU – non sapendosi se gli allarmi da lui lanciati siano fondati o no e, in tale ultimo caso, se comunque fatti in buona fede o pretestuosamente – né un danno per la Società: se questa dovrà intervenire, sarà per lo stato degli immobili, non per gli inviti di Alessandro Giorgi. Eventualmente si potrebbe ipotizzare un danno per la pregressa inerzia dell'ex AU, ma non è in questi termini che è stata proposta la domanda.

In conclusione, la domanda appare fondata in relazione ai punti A), B), C), E), H), L), nei limiti indicati per ciascuno di essi. Altre domande (*annullare ogni ulteriore operazione posta in essere da Alessandro Giorgi in conflitto di interessi; condannare Alessandro Giorgi al risarcimento di ogni ed ulteriore pregiudizio sofferto dalla Soc. Robson s.r.l. in conseguenza di operazioni illecite allo stato non conosciute ma che dovessero emergere in corso di causa*) non possono essere nemmeno prese in considerazione, atteso il loro carattere palesemente generico ed esplorativo.

Le prove chieste dalle parti non avrebbero incidenza sulle conclusioni esposte, talché la loro assunzione è superflua.

Si individua la soccombenza a carico del convenuto, benché in misura inferiore rispetto alla domanda. Le spese sono quindi poste a carico di Alessandro Giorgi, e sono liquidate in applicazione del DM 147/2022, cause di valore indeterminato di media complessità, parametri compresi prossimi ai minimi in considerazione del rigetto di parte delle domande.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:

1. rigetta le eccezioni preliminari di incompetenza, improcedibilità e prescrizione;
2. annulla il contratto di mutuo stipulato dalle parti in data 23/5/2019 e condanna Alessandro Giorgi a restituire alla Robson Srl la somma di € 5000, oltre interessi decorrenti dalla domanda;
3. condanna Alessandro Giorgi a:
 - a) pagare alla Robson Srl la somma di € 127.000, oltre rivalutazione come indicato al punto A) della motivazione;
 - b) pagare alla Robson Srl la somma di € 5.002, oltre rivalutazione come indicato al punto B) della motivazione;
 - c) pagare alla Robson Srl la somma di € 286.327, oltre rivalutazione come indicato al punto C);
 - d) pagare alla Robson Srl la somma di € 112.627, oltre rivalutazione come indicato al punto E);
 - e) pagare alla Robson Srl la somma di € 52.829,74, oltre rivalutazione come indicato al punto L);
 - f) restituire immediatamente alla Robson Srl i seguenti beni aziendali: l'immobile situato a Massa in via Carducci, l'autorimessa situata a Massa in



via Poggioletto, la cantina situata a Massa in v. Marina Vecchia, il cellulare iPhone 6 con scheda telefonica, la carta di credito della Cassa di Risparmio di Carrara;

4. pone le spese di lite a carico del convenuto e lo condanna a pagare alla attrice la somma di € 6.563, di cui € 5.500 per compensi professionali ed € 1.063 per spese vive, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Firenze, 11 aprile 2023

Il presidente estensore
dr. Niccolò Calvani

Arbitrato in Italia

